

COSTITUZIONE - NATURA  
Art 1

Allegato A dell'atto  
N. 157/07 di raccolta

L'Associazione territoriale siciliana della associazione generale cooperative italiane in sigla AGCI Sicilia esercita la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la revisione degli enti cooperativi iscritti all'AGCI ed aventi sede nella regione **ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 17.1.2003 n. 6.**


Essa ha natura di persona giuridica privata, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

L'ordinamento e la amministrazione territoriale siciliana della AGGI sono regolati dagli articoli 14-16-18-19-20-21-22-23-24-33-35 del codice civile e dalle disposizioni del presente statuto in quanto conformi allo statuto ed ai regolamenti Nazionali


FINALITÀ'  
ART. 2

L'Associazione Regionale Sicilia dell'A.G.C.I. nell'ambito del territorio regionale si propone di

- a) esercitare le funzioni previste dall'art. 7 dello statuto dell'Associazione nazionale, dalle deliberazioni degli organi direttivi nazionali dell'A.G.C.I., dal presente statuto ed ogni altra funzione derivante da leggi, regolamenti ed atti delle pubbliche istituzioni;
- b) promuovere lo sviluppo della cooperazione in armonia con gli interessi generali dell'economia nazionale ed i principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale ACI;
- c) diffondere e sviluppare la coscienza Cooperativa promuovendo o favorendo la formazione tecnica professionale dei operatori;
- d) esercitare la rappresentanza e la tutela morale ed economica degli enti cooperativi iscritti nei rapporti con le istituzioni regionali e locali;
- e) elaborare proposte legislative e programmi di intervento economico-finanziario alle istituzioni pubbliche regionali e locali;
- f) esercitare l'attività di coordinamento e di indirizzo delle attività delle Associazioni territoriali costituite ed operanti nella regione;
- g) assistere gli enti nello svolgimento delle loro attività, favorendo e promuovendo il loro inserimento nell'ambito dell'economia regionale e nazionale;
- h) intervenire nella stipulazione di patti di lavoro regionali con le organizzazioni sindacali competenti e assistere gli enti aderenti nella composizione di eventuali vertenze di lavoro;
- i) promuovere l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti associati;
- j) esercitare l'attività revisionale sugli enti iscritti ai sensi delle leggi regionali in materia;



- k) esercitare l'attività di formazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
- l) promuovere lo sviluppo di rapporto di collaborazione economica, commerciale, finanziaria tra gli enti cooperativi aderenti, nonché sviluppare la collaborazione tra le diverse organizzazioni cooperative italiane, quelle aderenti all'Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- m) coordinare l'attività degli enti associati anche promuovendo la costituzione di organismi settoriali ed intersettoriali che possono operare in Italia e all'estero;
- n) svolgere qualsiasi altra attività utile alle cooperative associate ed al sistema cooperativo siciliano
- o) designare propri rappresentanti in enti ed organismi nazionali e regionali, in cui sia prevista la rappresentanza della cooperazione, fatta salva la competenza degli organi nazionali prevista dallo statuto nazionale AGGI;
- p) esprimere pareri motivati sulle domande di adesione degli enti cooperativi;
- q) qualificare i quadri dirigenti degli enti cooperativi, delle strutture territoriali dell'AGGI, dei giovani. A tal fine l'Associazione regionale organizza e gestisce anche con il concorso finanziario statale o parziale della pubblica amministrazione, corsi, seminari e conferenze per la formazione e qualificazione tecnico-professionale;
- r) favorisce e promuove pertanto la costituzione di enti ed istituzioni di formazione;
- s) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità contributi e sussidi da enti pubblici e privati;
- t) promuovere direttamente nei casi previsti dalla legge o attraverso proprie strutture operative la costituzione e/o la partecipazione a società di capitali, anche finanziarie, a consorzi nazionali per compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e quanto altro necessario;
- u) compiere altresì operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali compresa l'accensione e la gestione di conti correnti bancari, anche in affidamento, presso istituti di credito ed enti finanziari.



## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE

### ART. 3

L'Associazione regionale si organizza, in conformità ai compiti di cui all'art. 2 del presente statuto secondo le deliberazioni dei propri organi, sempre nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto nazionale dell'AGGI, dal suo regolamento e dalle deliberazioni degli organi nazionali dell'AGGI. Essa

**esercita la propria attività nell'ambito regionale anche attraverso le Associazioni territoriali così come previsto dagli artt. 6 e 7 dello statuto nazionale AGGI.** L'Associazione regionale ai sensi dell'art. 7 dello statuto nazionale AGGI, in considerazione del potenziale grado di operatività degli enti cooperativi, può realizzare soluzioni organizzative diverse da quelle provinciali.

Le Associazioni territoriali collaborano con l'Associazione regionale per il migliore espletamento dell'attività revisionale, per il collegamento degli enti associati, per il versamento da parte di queste delle quote associative.

Le Associazioni territoriali, ferma restando la loro natura di associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, sono rappresentate dai rispettivi **presidenti eletti.**

Le Associazioni territoriali hanno propria amministrazione con autonomia patrimoniale e rispondono con il loro patrimonio delle proprie obbligazioni.

L'ordinamento e l'amministrazione delle stesse sono regolati dai regolamenti deliberati dalle rispettive assemblee.

Tali disposizioni non possono essere contrarie alle norme del presente statuto e di quelle dei regolamenti dell'Associazione nazionale

**Nelle province ove non è istituita e riconosciuta una struttura territoriale il direttivo regionale può nominare un rappresentante col compito di promuovere la presenza dell'associazione.**

L'Assemblea annuale delle cooperative approva il rendiconto consuntivo predisposto dal responsabile territoriale ed il rendiconto previsionale. L'Assemblea elabora le politiche dell'AGGI nel territorio competente e nomina un comitato consultivo composto da presidenti di cooperative, in numero non superiore a 7, che coadiuva il responsabile territoriale. I rendiconti delle associazioni territoriali sono sottoposti ad approvazione del direttivo regionale AGGI.

Il coordinatore di settore è nominato dal direttivo regionale nell'ambito dei membri dello stesso direttivo regionale su proposta del Comitato di Presidenza. Non è previsto lo svolgimento di una assemblea annuale delle cooperative del settore. La politica del settore è formulata dal direttivo regionale sulla base delle indicazioni espresse dagli organismi nazionali del settore.



## ENTI ASSOCIATI

### ART4

Possono aderire all'Associazione regionale gli Enti previsti dall'art. 3 dello statuto nazionale che accettino i principi, le disposizioni statutarie e gli indirizzi programmatici dell'Associazione. Per le domande di ammissione vale quanto disposto dall'art. 4 dello statuto nazionale e dall'art. 5 del presente statuto.

## OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ENTI ASSOCIATI

### Art.5

L'ente iscritto all'AGGI, oltre ad essere soggetto agli obblighi ed ai diritti stabiliti dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto nazionale, è tenuto in particolare:

- a) all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi nazionali, regionali e provinciali, ove costituiti, dell'AGGI;
- b) al versamento delle quote associative e delle contribuzioni stabilite dai competenti organi nazionali e regionali dell'AGGI;
- e) all'invio dei bilanci annuali alla sede nazionale, all'Associazione regionale e territoriale di competenza;
- d) all'accettazione delle ispezioni disposte dall'AGGI ai sensi di legge e relativi adempimenti.

L'Ente iscritto, a fronte dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, usufruisce dell'assistenza e tutela nell'ambito di quanto indicato all'art. 2 del presente statuto.

L'ente iscritto può recedere dall'Associazione osservando le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto nazionale.

Il Comitato di Presidenza dell'Associazione regionale può proporre alla Presidenza nazionale l'esclusione dall'Associazione di cooperative ed enti che non ottemperino agli obblighi statutari ed alle deliberazioni degli organi competenti, dandone comunicazione all'Associazione territoriale competente.

L'Ente escluso può ricorrere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento al collegio nazionale dei probiviri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 dello Statuto nazionale.

## ORGANI

### art.6

Sono organi dell'Associazione regionale:

- a) il Congresso;
- b) il Direttivo regionale;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) l'Ufficio di Presidenza;
- f) il Collegio dei revisori.

## IL CONGRESSO

### ART. 7

Il congresso è composto dai presidenti o loro delegati degli enti cooperativi iscritti secondo le modalità previste dallo statuto nazionale dell'AGCI e dai relativi regolamenti deliberati dagli organi competenti.

Il congresso è convocato, previa deliberazione del direttivo regionale, che ne approva l'ordine del giorno, dal presidente della Associazione.

La convocazione deve essere preliminarmente autorizzata dalla Presidenza nazionale.

Il congresso:

Elegge gli uffici congressuali e approva i documenti congressuali.

- Determina l'indirizzo generale dell'attività della Associazione regionale.
- Determina su proposta della presidenza regionale uscente l'importo delle quote associative per il successivo triennio da sottoporre ad **approvazione della presidenza nazionale**.
- Elegge il direttivo regionale ed il Collegio dei Revisori;
- Delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento della associazione Regionale ai sensi dell'art 17 c) dello Statuto nazionale.

Le maggioranze richieste a questo proposito sono quelle previste dall'art 17 e) dello statuto nazionale.

## CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE CONGRESSO

### Art. 8

Il Congresso regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, alla data e nella località scelta dal Consiglio Direttivo regionale.

Le adunanze in prima convocazione sono valide se sono presenti i delegati titolari della

maggioranza dei voti attribuiti agli enti associati ammessi alla assemblea secondo il regolamento congressuale; in seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei delegati presenti degli enti associati e dei voti loro attribuiti conformemente al regolamento congressuale, salvo il disposto del precedente art. 8 commi 4 e 5. Il congresso costituito secondo le precedenti norme, nomina il presidente dell'Assemblea congressuale.

## MODALITÀ' CONGRESSUALI

### Art. 9

Ad ogni congresso dovrà essere presentata a cura del Presidente regionale, la relazione politico-programmatica approvata dal Consiglio Direttivo regionale. Le relazioni saranno diramate agli enti aderenti almeno trenta giorni prima della data del congresso. Il relativo ordine del giorno dovrà essere trasmesso agli stessi non meno di trenta giorni prima della data anzidetta. Non si potrà discutere e deliberare che su argomenti posti all'ordine del giorno. Gli associati potranno chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno delle proposte che riterranno opportune, trasmettendole alla presidenza regionale almeno quaranta giorni prima della data del Congresso. Il Direttivo regionale dell'AGGI delibererà in merito.

## VOTI CONGRESSUALI

### ART. 10

I voti congressuali spettanti a ciascun ente iscritto vengono attribuiti secondo le norme del regolamento congressuale approvato dagli organi nazionali dell'AGGI; dette norme si applicano per la elezione degli organi previsti dalla statuto.

## IL DIRETTIVO REGIONALE

### Art. 11

Il direttivo regionale viene eletto dal Congresso. Esso è composto da n° 36/48 membri di cui:

- a) il 50 per cento almeno è costituito da presidenti e /o amministratori di cooperative associate;
- b) **dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e dai coordinatori delle politiche di settore;**
- c) da personalità di rilievo della cultura e della economia **con voto consultivo.**

I membri del direttivo regionale di cui alla lettera a) e b) decadono nel momento in cui perdono il titolo per essere eletti ed in loro sostituzione il direttivo regionale nomina altri componenti **cooptandoli**

**sempre nell'ambito delle cooperative associate.**

**Il nuovo direttivo regionale provvederà a riunirsi per la elezione del Presidente e su proposta di questi del Comitato e dell'Ufficio di Presidenza.**

Il direttivo regionale, da un congresso all'altro, provvede anche alla sostituzione dei membri del comitato di presidenza che vengono a mancare per dimissioni, per decadenza o per altra causa, su proposta del comitato medesimo.

Il direttivo regionale è convocato dal presidente e si riunisce almeno una volta l'anno, si riunisce tutte le volte che lo richiama il Comitato di presidenza e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti lo stesso direttivo.

Il direttivo regionale viene convocato dal presidente con avviso trasmesso almeno 15 giorni prima dell'adunanza che contiene l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo regionale:

- formula l'indirizzo programmatico dell'Associazione e ne verifica annualmente l'attuazione;
- convoca il Congresso regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- esprime annualmente un parere sul documento consuntivo e programmatico predisposto dal Comitato di presidenza;
- approva i bilanci preventivi e i rendiconti economici e finanziari predisposti dal Comitato di presidenza;
- stabilisce la politica contributiva degli associati secondo gli indirizzi dell'Associazione nazionale;
- approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;
- nomina su proposta del comitato di presidenza, tra i suoi componenti, i coordinatori territoriali e quelli di settore.

## **IL COMITATO DI PRESIDENZA**

### **Art. 12**

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente dell'Associazione regionale eletto dal **direttivo regionale** e da 6 a 10 membri, oltre il presidente, eletti dal direttivo regionale scelti tra i suoi componenti su indicazione del Presidente regionale. Il comitato di presidenza nomina tra i suoi membri due vice presidenti su proposta del Presidente regionale. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il comitato che si riunisce di norma ogni bimestre:

- elabora i programmi di attività dell'Associazione ed attua i deliberati del direttivo regionale,

nonché coordina le politiche settoriali dell'AGGI regionale;

**approva la costituzione e gli statuti delle associazioni territoriali da sottoporre alla presidenza nazionale e ne coordina le relative politiche;**

delibera in caso di urgenza e necessità sulle materie di competenza del direttivo regionale con obbligo di ratifica dello stesso;

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- compie gli atti di natura mobiliare ed immobiliare e gli altri previsti dalla lett. s) dell'art. 2 del presente statuto;
- compie tutti gli atti di gestione compresa la apertura e la gestione di conti correnti presso istituti di credito e/o enti finanziari, anche in affidamento, nonché da esecuzione ai deliberati del direttivo regionale. Il comitato ha facoltà di delega dei poteri e di esecuzione dei propri deliberati in favore del presidente e/o di uno dei componenti;
- predisporre i rendiconti economici e finanziari e preventivi dell' Associazione;
- nomina i rappresentanti della Associazione negli organismi in cui è chiamata a partecipare a livello regionale e territoriale **ove non sussista una struttura istituita e riconosciuta;**
- propone al direttivo regionale la nomina dei coordinatori territoriali e di settore;
- assume i dipendenti e ne fissa le mansioni ed i livelli retributivi;
- approva il regolamento organico del personale;
- nomina consulenti e collaboratori e ne fissa i compensi relativi;
- nomina il direttore regionale che partecipa di diritto, con voto consultivo, al comitato medesimo;
- esprime motivati pareri sulla adesione e l'esclusione degli enti cooperativi;
- sovrintende alla pubblicazione di eventuali organi di stampa ed a tutte le pubblicazioni.

Il comitato è convocato dal presidente a mezzo di avviso scritto inviato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione o a mezzo telegramma, in casi di urgenza, inviati almeno 48 ore prima della riunione. Le sedute del Comitato di presidenza sono valide con la presenza del presidente o del vice presidente e di almeno la metà dei componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

## IL PRESIDENTE

### Art. 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede il Comitato di



presidenza. Egli firma gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria in qualunque sede e grado di giurisdizione.

Il presidente sovrintende al funzionamento degli uffici sia nella gestione interna che nella politica esterna e di rappresentanza.

Dirige le politiche di sviluppo organizzativo e quelle del personale.

Delibera solo nei casi di urgenza sulle materie di competenza del comitato di presidenza con l'obbligo di sottoporle a ratifica dello stesso comitato.

## **UFFICIO DI PRESIDENZA**

### **ART. 14**

L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e da due vicepresidenti e due membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. All'ufficio di Presidenza il comitato delega gli atti di ordinaria amministrazione e di gestione nonché eventuali funzioni di sua pertinenza.

## **REFERENDUM**

### **Art. 15**

Il direttivo regionale ha facoltà di disporre il referendum fra gli enti iscritti su questioni di preminente interesse per l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

## **DECADENZA**

### **Art. 16**

I componenti degli organi elettivi previsti dal presente statuto che risultino assenti per tre sedute consecutive alle riunioni degli organi medesimi, decadono automaticamente dalle cariche ricoperte.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Art. 17**

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dal congresso; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio Presidente. In caso di dimissioni, decadenza, revoca o cessazione di uno o più componenti, il Collegio viene ricomposto dal Direttivo regionale. Spetta al collegio dei revisori vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

## PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

### Art. 18

Il patrimonio sociale dell'associazione è formato:

1. dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lascito, donazione e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'associazione;
2. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto in apposito registro l'inventario da allegare al bilancio.

## ENTRATE

### Art. 19

Le entrate sono costituite da:

1. quote associative, di iscrizione e contributi degli enti associati, deliberate dagli organi competenti secondo le norme del presente statuto e dallo statuto nazionale AGGI e dai regolamenti;
2. introiti per abbonamenti a periodici e riviste editi dall'Associazione regionale;
3. compensi relativi alle inserzioni sulle pubblicazioni dell'Associazione regionale;
4. interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
5. somme incassate per atti di liberalità; contributi e sussidi erogati dalla Regione Siciliana e da altre istituzioni pubbliche;
6. ogni altro cespite.

Le quote e i contributi di cui al punto 1 del presente articolo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

## ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## BILANCI

### Art. 21

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 dello **statuto nazionale**, entro il **30 marzo di ogni anno** il comitato di presidenza trasmette al collegio dei revisori per le determinazioni di competenza, il rendiconto economico e finanziario. Il comitato di presidenza predispone altresì il bilancio di

previsione corredato della relazione programmatica e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale, entro il 31 dicembre antecedente l'esercizio cui si riferisce, trasmettendolo all'A.G.C.I. Nazionale entro il successivo mese di gennaio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Salvo ed impregiudicato quanto previsto nell'art. 16, in caso di violazione delle norme di cui sopra, la Presidenza può nominare un commissario "ad acta" affinché in luogo degli organi inadempienti, rediga la bozza di bilancio e la sottoponga agli organi deputati alla sua approvazione. In ogni caso, finché perduri lo stato di inadempienza agli obblighi sopra indicati, e salva diversa specifica decisione della Presidenza, non possono essere destinatarie di alcun intervento di sostegno da parte dell'A.G.C.I. nazionale né di altro intervento comunque favorito dalla medesima Associazione.

La mancata approvazione del rendiconto e del bilancio anche a seguito dell'intervento del commissario "ad acta" comporta lo scioglimento degli organi e il commissariamento dell'Associazione Regionale di settore.

Per quanto non previsto dallo Statuto dell'Associazione Regionale di settore, si applicano le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organismi Nazionali.



## **SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE REGIONALE**

### **Art.22**

In caso di scioglimento dell'Associazione regionale il congresso nominerà almeno tre o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio netto sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e/o al Fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le deliberazioni del Congresso.

## **NORMA TRANSITORIA**

### **Art. 1**

**Il presente statuto entra in vigore dopo che saranno state recepite le osservazioni della Presidenza Nazionale AGCI.**

### **Art. 2**

Le Associazioni territoriali adotteranno entro tre mesi le deliberazioni previste dalle norme del presente statuto adeguando le proprie strutture organizzative e di rappresentanze.

### Art. 3

Fino al conseguimento del riconoscimento l'Associazione Territoriale siciliana mantiene la sua natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del codice Civile. Essa ha autonomia amministrativa ed economica, ha propria amministrazione con autonomia patrimoniale e risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte.

*Adelmo Indelicato*

~~*[Signature]*~~ *mehi*

